



Direzione provinciale di Reggio Calabria

DIREZIONE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI REGGIO CALABRIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALMI (RC)



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Locri

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

I.N.P.S.

DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

e

ORDINI DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
REGGIO CALABRIA

PALMI

LOCRI

Di seguito, indicate congiuntamente, anche "le Parti"

La Direzione Provinciale INPS di REGGIO CALABRIA

rappresentata

dal Direttore provinciale Elisa Maria Spagnolo

e

**Gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Reggio Calabria, Palmi, Locri**

rappresentati rispettivamente

dai Presidenti Stefano Poeta, Luciano Fedele, Francesco Scarano

Via Domenico Romeo, 15 – 89123 Reggio Calabria

tel. +39 0965 387329

mail: Direzione.reggiocalabria@inps.it

PEC: direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it;

cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

www.inps.it

Premesso

che l'INPS ed i Dottori Commercialisti, nello svolgimento delle reciproche competenze e funzioni istituzionali, intendono attivare una più incisiva collaborazione, volta a ottenere i migliori risultati sul piano di una migliore fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti (v. Protocollo d'intesa INPS - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, siglato in data 2 settembre 2021);

che il predetto protocollo ha previsto all'art. 6 la sottoscrizione di intese a livello territoriale al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Istituto e iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le linee guida contenute nel presente accordo;

che la collaborazione è finalizzata ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e di riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, lotta all'evasione ed elusione contributiva;

che l'INPS e i Dottori Commercialisti hanno il comune interesse di contrastare l'esercizio abusivo della professione per garantire il rispetto della legalità e lo svolgimento della professione unicamente da parte dei soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12;

che il canale telematico rappresenta la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;

che l'Istituto ha reso disponibile alle aziende ed ai loro intermediari la funzione bidirezionale del Cassetto Previdenziale quale strumento di consultazione on-line dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto quali: artigiani e commercianti, professionisti e committenti iscritti alla gestione separata, aziende agricole con dipendenti e non, lavoratori autonomi agricoli nonché lavoratori domestici;

che l'Istituto ha introdotto, nel tempo, indicatori di qualità finalizzati a valorizzare la tempestività nella definizione delle risposte ai quesiti nonché la qualità delle risposte stesse, fornite attraverso il su menzionato cassetto e gli altri canali dedicati;

le Parti intendono promuovere un sistema di Customer Experience per monitorare l'efficacia e il gradimento dei servizi di colloquio personalizzato tramite piattaforme di web meeting;

che la Direzione Provinciale di Cosenza Reggio Calabria intende realizzare misure idonee ad agevolare l'accesso dei Dottori Commercialisti ai servizi INPS, tenendo conto dell'evoluzione normativa, delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti organizzativi interni all'Istituto, in una **logica generale di semplificazione dei canali di comunicazione** per migliorare il rapporto previdenziale dei contribuenti, dei cittadini e più in generale della collettività;

visti

il Protocollo d'intesa INPS - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, siglato in data 2 settembre 2021

la legge 11 gennaio 1979, n. 12 "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati- e correlato decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 2010, nr. 39;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"

il Regolamento UE 2016/679 e il decreto legislativo 101/2018 con riguardo al trattamento dei dati personali

considerato

che presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, come in tutto il territorio nazionale, si è dato corso al Reassessment del modello di distribuzione dei servizi e delle attività produttive dell'Istituto in funzione utente-centrica (distribuzione dei prodotti all.1 - organigramma sedi all.2)

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo è finalizzato:

- alla cooperazione tra le Parti orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;
- al miglioramento del flusso comunicativo al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali nello svolgimento dei rispettivi compiti anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico;
- alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.



Art. 2
Impegni dell'INPS

l'INPS si impegna

- Ad assicurare la tempestiva definizione delle risposte ai quesiti pervenuti attraverso il canale bidirezionale e gli altri canali dedicati;
- A segnalare tempestivamente e tramite cassetto eventuali anomalie
- Ad assicurare consulenza su questioni normative e criticità relative all'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e riscossione

Art. 3
Impegni degli Ordini e dei suoi iscritti

Gli Ordini e i suoi iscritti si impegnano:

- a tenere aggiornato l'elenco dei propri iscritti a disposizione dell'INPS attraverso il portale di Categoria, per consentire una corretta e rapida comunicazione bidirezionale, nonché aggiornare tempestivamente le deleghe dei contribuenti assistiti e le anagrafiche aziendali dei propri clienti;
- ad assicurare il monitoraggio del fascicolo elettronico del contribuente, al fine di avere piena e preventiva conoscenza di tutte le informazioni attinenti al soggetto contribuente mediante la consultazione degli archivi contributivi messi a disposizione dell'Istituto e garantire la corretta gestione degli adempimenti contributivi;

Gli Ordini ed i suoi iscritti prendono atto Si rammenta che gli iscritti alla Gestione separata e gli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell'adempimento delle attività di gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari.

Art. 4
Forme e modalità di collaborazione

Le parti concordano sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e/o seminari formativi al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento su normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate.

Nel rispetto delle modalità e dei canali di comunicazione previsti dall'Istituto in ordine alla presentazione delle domande di servizio e delle richieste relative alla gestione di posizioni contributive, la collaborazione prevede:

- Garanzie sulla tempistica delle risposte da parte della sede INPS



- La previsione di specifiche modalità di contatto, anche virtuale, per la soluzione di casi urgenti e/o specifiche attività

Art. 5

Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico si riunirà presso la Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria con cadenza semestrale ovvero, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le parti condividono l'interesse ad integrare il rispettivo know how al fine di perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e delle comunicazioni, e concordano, pertanto, la promozione di incontri periodici (ogni 3 mesi) e di eventi formativi/informativi congiunti per l'approfondimento di novità normative e procedurali di comune interesse, ogni qualvolta una delle parti lo richieda.

Art. 6

Comunicazione telematica

Nel premettere che, ai sensi della legge 30 luglio 2010 n. 122 l'INPS ha telematizzato in via esclusiva una serie di domande di servizio, rilasciando apposite procedure di trasmissione e gestione delle singole istanze, la presentazione delle domande di servizio telematizzate dovrà avvenire esclusivamente accedendo al sito www.inps.it > servizi on line, dove sarà possibile visualizzare l'elenco di tutti i servizi, anche per tipologia di utente.

A ciò si aggiunga che nell'ottica della massima attenzione al cliente esterno, il servizio di Comunicazione bidirezionale costituisce la principale e collaudata modalità strutturata di comunicazione mediante canale telematico ed è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza e consulenza specialistica, a garantire la storicizzazione delle comunicazioni e a ridurre i tempi di risposta dell'Istituto, nell'ottica di un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.

6.1. Cassetto Previdenziale.

Il Cassetto Previdenziale implementato con la Comunicazione Bidirezionale, quale più importante canale di comunicazione telematico strutturato e privilegiato è lo strumento esclusivo di contatto con l'INPS per comunicazioni, richieste di chiarimenti e invio di documentazione relativi a:

- AZIENDE NON AGRICOLE CON DIPENDENTI (AZIENDE CON DM)
- ARTIGIANI E COMMERCianti;
- ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ex lege 8 agosto 1995 n. 335 (committenti e liberi professionisti);
- DATORI DI LAVORO DOMESTICI
- AZIENDE AGRICOLE
- LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI



Per la corretta e tempestiva gestione dei contatti a cura dell'INPS, è di fondamentale importanza il corretto utilizzo dell'**oggetto predefinito** del Cassetto Previdenziale che consente la corretta veicolazione della comunicazione all'ufficio competente.

In caso di errata indicazione dell'oggetto predefinito, sarà cura dell'INPS veicolare direttamente il contatto all'ufficio competente, anche se non potranno essere garantiti tempi certi di risposta.

Non potranno, altresì, essere garantiti tempi certi di risposta nel caso di uso improprio delle varie tipologie di Cassetto Previdenziale.

6.2 La casella di posta certificata

In via del tutto eccezionale le comunicazioni, la cui tipologia non sia prevista nel titolare del Cassetto Previdenziale di riferimento, potranno essere inviate alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata:

Cosenza direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it

Nell'oggetto della PEC, al fine di agevolare l'immediata presa in carico della comunicazione, è necessario indicare "**ODCEC – CANALE DEDICATO**"

È invece richiesto indicare nel corpo della comunicazione la gestione previdenziale di riferimento (AZIENDE CON DM/ ARTCOMM/ GESTSEP-LP/ GESTSEP-CO/ DL DOMESTICI/AZIENDE AGRICOLE/LAVORATORI AUTNOMI AGRICOLI) - il CODICE FISCALE del soggetto contribuente/l'identificativo previdenziale (matricola aziendale, codice azienda per ARTCOMM, ecc.), e, succintamente, il motivo della richiesta.

Non potranno essere prese in carico:

- le comunicazioni inviate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello di posta certificata;
- le comunicazioni che non contengono gli elementi minimi sopra indicati;
- le comunicazioni inviate a caselle di posta personale degli operatori.

6.3. Tempi garantiti di risposta (livello crescente di responsabilità) - reciproci impegni delle parti.

A. L'INPS si impegna:

- a rispondere entro i tempi soglia ai contatti pervenuti mediante i Cassetti Previdenziali attivi o mediante comunicazione via PEC

In caso di infruttuoso decorso dei termini, il professionista potrà inviare un sollecito secondo le indicazioni di cui al punto 6.2 del presente protocollo indicando nell'oggetto "**ODCEC - SOLLECITO CONTATTO**"

Alla comunicazione dovrà essere allegato il Pdf del contatto rimasto inevaso.



In caso di mancata risposta al sollecito, gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili potranno interessare i Direttori delle strutture INPS, scrivendo alle caselle di posta elettronica certificata delle singole sedi di cui al punto 6.2. del presente protocollo indicando nell'oggetto "**ODCEC – AL DIRETTORE**" allegando il Pdf dei contatti rimasti inevasi.

L'intero procedimento comunicativo dovrà essere definito entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del tempo soglia.

B. Gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si impegnano a promuovere:

1. l'uso esclusivo del Cassetto Previdenziale e della Comunicazione bidirezionale;
2. il rispetto delle regole di comunicazione di cui ai precedenti punti del presente protocollo

C. Gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si impegnano, altresì, a sensibilizzare i propri iscritti affinché:

1. prima dell'invio di qualsiasi comunicazione, reperiscano le informazioni disponibili nella propria interfaccia del Cassetto Previdenziale;
2. non ripropongano con altri canali di comunicazione le richieste già inoltrate mediante Cassetto Previdenziale;
3. nel rispetto del principio di reciprocità, forniscano risposta, entro 7 gg. lavorativi, alle richieste dell'INPS di chiarimenti, di integrazione di documentazione, di quietanze di pagamento.

6.4 Agenda Appuntamenti.

In riferimento alla procedura Agenda Appuntamenti l'Inps s'impegna a predisporre in modo puntuale un numero idoneo di Punti di Consulenza, assicurando un adeguato numero di slot disponibili e i Dottori commercialisti al corretto utilizzo della procedura stessa, conformemente alle linee di indirizzo generale dell'Istituto, fissando gli appuntamenti solo per la definizione di questioni di particolare complessità non altrimenti risolvibili.

Gli appuntamenti potranno essere gestiti con le modalità telematiche, già sperimentate positivamente, tramite piattaforma telematica.

In generale, qualora la problematica oggetto dell'appuntamento possa essere risolta in anticipo rispetto alla data fissata, l'esito verrà comunicato al professionista mediante Cassetto Previdenziale e l'appuntamento verrà annullato, come previsto dalle vigenti disposizioni dell'INPS.

Eventuali richieste di appuntamento veloce dovranno essere inoltrate alla casella di Posta Elettronica Certificata, di cui al punto 6.2, indicando nell'oggetto "**ODCEC – APPUNTAMENTO VELOCE**" esclusivamente nei casi di precedenti comunicazioni inviate correttamente e in tempo congruo, per le quali vi sia una particolare urgenza o scadenza inderogabile.



Art. 7

Lotta all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge e sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

L'INPS e l'Ordine si impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

ART. 8

Lotta all'esercizio abusivo della professione

Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

A tal fine le Parti concordano di porre in essere ogni azione utile a contrastare e reprimere il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione. Sono abilitati a svolgere presso la sede INPS gli adempimenti gravanti sui datori di lavoro in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

A tal proposito gli Ordini si impegnano ad aggiornare l'elenco degli Iscritti completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare via PEC ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo.

Possono altresì accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista destinatari di sub delega ad operare nell'ambito del Cassetto Previdenziale.

L'INPS verifica che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, profilati sul portale dell'Istituto in qualità di intermediari abilitati, abbiano effettuato la preventiva comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista ed in caso contrario provvede a revocare/sospendere le credenziali di accesso ai servizi INPS.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli

interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. Del medesimo Regolamento UE. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ART. 11

Durata dell'accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sulla base delle modalità concordate a livello territoriale.

Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.



ART. 9

Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

ART. 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE. Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be three distinct signatures.

ART. 12

Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Reggio Calabria, 06/06/2023

INPS

Direzione Provinciale di Reggio Calabria

Il Direttore

(Elisa Maria Spagnolo)




Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Reggio Calabria

Il Presidente

(Stefano Poeta)



Palmi

Il Presidente

(Luciano Fedele)



Locri

Il Presidente

(Francesco Scarano)



Firmato digitalmente da:
Francesco Scarano
Organizzazione: ORDINE
DOTTORI
COMMERCIALISTI
LOCRI/90004540804
Data: 06/06/2023 11:43:10



